


COMUNE DI PAGLIARA

(Provincia di Messina)



REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

INDICE

Art. 1 – Istituzione della consulta dei giovani

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Organi

Art. 4 – L'Assemblea

Art. 5 – Il Presidente ed il Comitato Direttivo

Art. 6 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

Art. 7 – Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea

Art. 8 – Sede della Consulta

Art. 9 – Scioglimento

Art. 10 – Nuove adesioni

Art. 11 – Compensi ai componenti della Consulta

Art. 12 – Norme di Richiamo

Art. 1 Istituzione della consulta dei giovani

Il Comune di Pagliara riconosce i valori della partecipazione alla vita sociale e dell'educazione alla democrazia da parte dei giovani.

I giovani sono una risorsa, la loro partecipazione attiva e concreta e il loro protagonismo contribuiscono alla costruzione ed alla crescita di una società più democratica, solidale, produttiva e sana.

I principi alla quale ci si ispira sono apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza.

La Consulta dei Giovani vuole perciò essere lo strumento ed il canale privilegiato e permanente di comunicazione e di ascolto dei giovani cittadini da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2 – Finalità

La "Consulta Giovanile Comunale" è un organismo consultivo dell'Amministrazione Comunale; essa presenta iniziative inerenti le tematiche giovanili e fornisce, qualora richiesto dall'Amministrazione, un parere facoltativo non vincolante su tutti gli argomenti riguardanti i giovani.

La Consulta:

- esprime pareri consultivi sulle attività giovanili che vengono programmate e gestite sul territorio comunale e pareri non vincolanti sulle materie di pertinenza giovanile;
- propone politiche rivolte ai giovani;
- suggerisce, promuove e collabora alla realizzazione di iniziative giovanili;
- favorisce la partecipazione alle attività che promuovono salute, benessere e sano spirito competitivo attraverso lo sport, per l'importante ruolo che esso riveste nella creazione di un positivo spirito di squadra, e l'integrazione sociale tra culture, generazioni e "abilità" diverse;
- sostiene azioni di educazione alla musicalità rivolte ai giovani ed ai giovanissimi, valorizzando ed incentivando le attività formative proposte dalle Associazioni che operano sul territorio;
- migliora e promuove l'educazione e la formazione civica;
- intensifica la diffusione di informazioni ed azioni di prevenzione su tematiche sanitarie, lavorative, di sicurezza, studio e ricerca;
- tutela e valorizza le risorse fruibili dai giovani presenti sul territorio comunale operando da stimolo per la costruzione di un solido e sinergico rapporto tra l'associazionismo giovanile,

- le istituzioni, le scuole, le attività sportive, il volontariato, i servizi civici, i centri di aggregazione giovanile, le attività musicali ed il mondo del lavoro;
- promuove il dialogo, gli scambi e gli incontri interculturali, dibattiti, ricerche sulle tematiche di maggior interesse per il mondo giovanile, ne promuove iniziative e progetti;
 - attiva ed incoraggia l'interscambio di idee tra gruppi giovanili e le istituzioni locali;
 - promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale.

Art. 3 – Organi

Sono organi della Consulta Giovanile: il Presidente, il Comitato Direttivo, l'Assemblea.

Nessun componente degli organi della Consulta Giovanile può ricoprire funzioni politico-istituzionali.

Tale previsione opera come causa di ineleggibilità e di decadenza dalla carica.

Art. 4 – L'Assemblea

Sono componenti dell'Assemblea i giovani del Comune di Pagliara di età compresa tra i 15 e i 33 anni.

Fa parte di diritto un rappresentante di ogni organizzazione giovanile (Associazione Culturale, Sportiva, Sociale, Movimento Politico Giovanile), Parrocchia ed Istituto Scolastico, le quali devono nominare un rappresentante di età compresa tra i 15 ed i 33 anni residenti nel Comune di Pagliara.

Le suddette organizzazioni devono far pervenire al Sindaco copia dello statuto dell'associazione.

L'iniziativa per l'insediamento spetta al Sindaco o all'Assessore delegato, il quale stabilisce la data della prima riunione dell'Assemblea, nella quale vengono eletti il Presidente ed il Comitato Direttivo.

Fino all'elezione del Presidente della Consulta, la seduta d'insediamento è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

I giovani e le organizzazioni interessate all'elezione degli organi della Consulta Giovanile devono essere informati tramite inviti e/o avvisi pubblici.

Art. 5 – Il Presidente e il Comitato Direttivo

Il Presidente della Consulta Giovanile è eletto dall'Assemblea nella prima convocazione a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Comitato Direttivo è composto da cinque componenti compreso il Presidente, componente di diritto, che lo presiede e lo convoca ogni qualvolta lo ritenga opportuno, al fine di portare ad esecuzione gli indirizzi espressi dall'assemblea;

I quattro componenti del Comitato Direttivo vengono eletti dall'assemblea, nella prima seduta, con voto singolo dei partecipanti, garantendo la rappresentanza di entrambi i sessi.

Il Comitato Direttivo provvede al suo interno alla nomina del vice-presidente della Consulta.

Il Presidente della Consulta presiede l'Assemblea ed il Comitato Direttivo, provvedendo, per ogni seduta, alla nomina del più giovane dei presenti come segretario con funzioni verbalizzanti.

Il Presidente e il Comitato Direttivo della Consulta Giovanile durano in carica tre anni, rieleggibili per un periodo di altri tre.

Il Comitato Direttivo è l'organo di diretta collaborazione del Presidente della Consulta Giovanile, per il raggiungimento delle finalità stabilite nel presente regolamento.

Convocato su determinazione del Presidente della Consulta, può deliberare esclusivamente mediante la maggioranza assoluta dei componenti.

Il Presidente ed i componenti del Comitato Direttivo decadono per scadenza mandato, per manifesta inattività, per quanto previsto dall'art. 3, per mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei componenti l'assemblea e votata a maggioranza assoluta dei componenti stessi.

Art. 6 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata ordinariamente dal Presidente su propria determinazione o su iniziativa della maggioranza dei componenti, per non meno di due volte l'anno, secondo una programmazione semestrale ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.

E' consentita la convocazione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea, tramite pubblicazione dell'avviso di convocazione nel sito istituzionale www.comune.pagliara.me.it ed all'albo pretorio comunale, mediante affissione negli spazi pubblici del Comune di Pagliara e negli esercizi pubblici, nonché mediante invio dell'avviso a tutti i componenti mediante posta elettronica da trasmettere ai membri della Consulta con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa.

E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea nei casi di urgenza tramite avviso telefonico con almeno 24 ore di anticipo.

Ogni Organizzazione può, in ogni momento, sostituire il proprio rappresentante purché informi la Consulta stessa, tramite comunicazione scritta.

La consulta relaziona direttamente al Consiglio Comunale almeno una volta l'anno ed, in questa occasione, può presentare osservazioni, proposte ed iniziative o anche pubblicazioni sul lavoro svolto.

Queste relazioni vengono illustrate dal Presidente, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente.

Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

La consulta si avvale per il suo funzionamento di mezzi e personale comunali, messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare esperti, rappresentanti di Enti pubblici e privati o Associazioni, Assessori, Sindaco, funzionari e dirigenti comunali, senza diritto di voto.

Art. 7 – Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea mentre in seconda convocazione, prevista dopo un'ora dalla prima, se sono presenti almeno i due quinti dei componenti l'Assemblea, con un minimo di dieci componenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Le deliberazioni dell'Assemblea non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale.

Art. 8 – Sede della Consulta

La sede della Consulta Giovanile Comunale viene messa a disposizione dal Comune di Pagliara.

Art.9 - Scioglimento

La Consulta Giovanile Comunale è costituita a tempo indeterminato.

Può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi a maggioranza dei due terzi. In caso di mancato raggiungimento del quorum dei due terzi, sarà necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 10 – Nuove adesioni

Le iscrizioni dei giovani possono avvenire in qualsiasi momento.

Le associazioni che desiderano acquisire la qualità di membro della Consulta Giovanile devono produrre richiesta scritta al Sindaco, il quale tramite l'ufficio competente, verifica la sussistenza dei requisiti richiesti per far parte della Consulta e ne dà comunicazione al Presidente della stessa.

Art. 11 – Compensi ai componenti della Consulta

Le prestazioni dei componenti della Consulta Giovanile sono gratuite e rappresentano opera di volontariato non retribuito.

ART 12 – Norme di Richiamo

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme statutarie ed all'O.R.EE.LL. ,nella parte in cui disciplina la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.